

**ESPOSTO DENUNCIA**  
**PER**  
**LA SALVAGUARDIA DELLO STATO DI DIRITTO**  
**NELLA REPUBBLICA ITALIANA**

**Ai componenti l'Ecc.ma Corte Costituzionale italiana**

**All'O.N.U.**

**Alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea**

**Al Consiglio d'Europa**

**Alla Commissione Europea**

**Alle Procure della Repubblica**

**Ai militari, alle Forze di Polizia e a tutti i soggetti che svolgono funzioni pubbliche, avendo prestato giuramento alla Costituzione italiana**

**Ai cittadini italiani**

I sottoscritti Avvocati nel rispetto della Costituzione italiana e dei principi del nostro ordinamento giuridico esprimono fortissima preoccupazione ed allarme per il processo di sovvertimento dei suddetti principi attuato in misura costante e crescente dalla decretazione d'urgenza adottata settimanalmente dal Governo italiano in violazione dei principi costituzionali, del diritto dell'Unione Europea e delle Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo.

**PREMESSO CHE**

- Il 31 gennaio 2020 il Governo Italiano ha dichiarato lo “*stato di emergenza di rilievo nazionale*”, il quale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 1/2018 *Codice della Protezione Civile* “*non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi*”; l'art. 1 del D.L. 24/12/2021, n. 221, ha prorogato ulteriormente fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza, che supera così il limite massimo dei 24 mesi disposto dalla precitata legge quadro.
- Il 01/04/2021 è stato pubblicato il D.L. 44, il cui art. 4 ha disposto che per per i lavoratori del comparto del settore sanitario la vaccinazione “*per la prevenzione dell'infezione da*

*SARS-CoV-2*” costituisce sino al 31/12/2021 “*requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative*” e che l'inosservanza dell'obbligo “*determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali*”, nonché sospensione dalla “*retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato*”.

- Il 22/04/2021 è stata istituita dall'art. 9 del D.L. 52 la certificazione verde COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi, poi prolungati a 12 mesi dal D.L. 111 del 21/09/2021, poi ridotti a nove mesi dal D.L. 172 del 26/11/2021 e ulteriormente ridotta con decorrenza 1° febbraio 2022 a sei mesi dal D.L. 221 del 24/12/2021), ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare nelle 48/72 ore precedenti.
- Il 23/07/2021 è stato emanato il D.L. 105 il cui art. 3, introducendo l'art. 9 bis al D.L. 52 del 22/04/2021, ha limitato “*esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19*” l'accesso a determinati servizi e attività (servizi di ristorazione al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei e luoghi di cultura, centri benessere, piscine, palestre, attività sportive di squadra, centri termali, centri culturali o ricreativi, feste, attività di sale gioco e scommesse, concorsi pubblici);
- Il 06/08/2021 il D.L. 111 con l'art. 1, che ha aggiunto l'art. 9 ter al D.L. 52/2021 rendendo obbligatorio per il personale scolastico, universitario, nonché per gli studenti universitari l'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19; con l'art. 2bis, che ha aggiunto l'art. 4 bis al D.L. 44/2021, ha esteso, inoltre, l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- Il 10/09/2021 è stato pubblicato il D.L. 122, il cui art. 1 ha inserito l'art. 9 ter al D.L. 52/2021 estendendo così l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle strutture scolastiche di ogni ordine e grado a qualsiasi soggetto (genitori, manutentori, personale di refezione, ecc.) – eccezion fatta per i soli studenti.
- Il 21/09/2021 il D.L. 127 agli artt. 1, 2 e 3 ha introdotto al D.L. 52/2021 gli artt. 9 quinquies, 9 sexies e 9 septies i quali hanno reso obbligatorio l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per poter svolgere qualsiasi attività lavorativa, pena la

sospensione dal lavoro e dalla *“retribuzione e qualsiasi compenso o emolumento comunque denominato”*.

- Il 26/11/2021 il D.L. 172 all'art. 1 ha sostituito e riformulato l'art. 4 del D.L. 44/2021 inasprendo per operatori e professioni sanitarie il requisito dell'obbligo vaccinale prorogato al 15/06/2022 e comprensivo dell'obbligo di assumere la terza dose vaccinale; l'art. 2, inoltre, ha introdotto l'art. 4 ter al D.L. 44/2021 estendendo l'obbligo vaccinale al 15/06/2022 a ulteriori lavoratori (personale scolastico, personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie), sancendo che *“l'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa ... non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”*; gli artt. 4, 5 e 6 hanno limitato dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 ai soli soggetti vaccinati la fruizione dei servizi e delle attività in precedenza consentite con la Certificazione verde COVID-19.
- Il 24/12/2021 il governo ha emanato il D.L. 221 che, oltre a prorogare al 31/03/2022 lo stato di emergenza nazionale, ha introdotto con l'art. 4 l'obbligo di dispositivi di protezione delle vie aeree anche in zona bianca nei luoghi all'aperto, rendendo obbligatoria la tipologia FFP2 per il trasporto pubblico e per le manifestazioni sportive o culturali; ha limitato con gli artt. 5, 6, 7 e 8 dal 10/01/2022 e sino al termine del periodo di emergenza nazionale ai soli vaccinati l'accesso ai servizi di ristorazione e somministrazione bevande, agli spettacoli, agli eventi e competizioni sportive; ha disposto con l'art. 11 l'esecuzione di test antigenici/molecolari ai viaggiatori che fanno ingresso in Italia, seppur provvisti Certificazione Verde Covid-19.
- Il 30/12/2021 il D.L. 229 all'art. 1 ha limitato dal 10/01/2022 e sino al termine del periodo di emergenza nazionale ai soli vaccinati l'accesso agli alberghi e alle strutture ricettive, a sagre, fiere e convegni, ai servizi di ristorazione e somministrazione bevande, agli spettacoli, agli eventi e competizioni sportive, ai musei, alle biblioteche, e ai luoghi di cultura, ai centri benessere, alle piscine, alle palestre, alle attività sportive di squadra, ai centri termali, alle feste, agli impianti sciistici, a tutti i mezzi di trasporto pubblico, nonché al trasporto scolastico (scuolabus).

- Il 07/01/2022 il D.L. 1, introducendo l'art. 4 quater e l'art. 4 quinquies al D.L. 44/2021, ha esteso l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti con più di 50 anni, prevedendo, inoltre, a decorrere dal 01/02/2022, oltre ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per l'inosservanza della disposizione, la sospensione a decorrere dal 15/02/2022 dal lavoro e dalla retribuzione e da qualsiasi compenso o emolumento comunque denominato; inoltre, è stato esteso l'obbligo di possedere la Certificazione Verde COVID-19 a decorrere dal 20/01/2022 per accedere ai servizi alla persona, a decorrere dal 1° febbraio 2022 per accedere ai pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.

## **RILEVATO CHE**

- L'Unione Europea con il Regolamento 953/2021, entrato in vigore il 1° luglio 2021, ha fissato le regole per il rilascio da parte dei singoli Stati delle certificazioni vaccinali COVID-19 *“per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”* nell'ambito della mobilità intra europea e non per limitarla nell'ambito nazionale;
- Il *“considerando n° 26”* del Regolamento UE 953/2021 recita *“Gli accordi sulla libera circolazione delle persone conclusi dall'Unione e dagli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi terzi, dall'altra, prevedono la possibilità di limitare la libera circolazione per motivi di salute pubblica in modo non discriminatorio”*;
- Il *“considerando n° 29”* del Regolamento UE 953/2021 recita *“Per agevolare la libera circolazione e affinché le restrizioni alla libera circolazione attualmente in vigore durante la pandemia di COVID-19 possano essere revocate in modo coordinato sulla base degli ultimi dati scientifici e gli orientamenti messi a disposizione dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dall'ECDC e dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è opportuno stabilire un certificato di vaccinazione interoperabile.”*;
- Il **“considerando n° 36”** del Regolamento UE 953/2021 stabilisce ***“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il***

*vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate oppure hanno scelto di non vaccinarsi. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione ... non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.”*

- Il “considerando n° 62” del Regolamento UE 953/2021 recita “*Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), tra cui il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione, la libertà di movimento e il diritto a un ricorso effettivo. Nell'attuazione del presente regolamento gli Stati membri devono rispettare la Carta.*”;
- Il divieto di ogni discriminazione alla libera circolazione nell'uso delle certificazioni COVID- 19 è poi ribadito dal Regolamento UE 953/2021 sia all'art. 3 comma 6, il quale statuisce “*Il possesso dei certificati di cui al paragrafo 1 non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione*”, sia all’art. 10 ove si precisa che il Certificato vaccinale è finalizzato ad “*agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione durante la pandemia di COVID-19*”;
- Il Regolamento UE, così come definito nell’art. 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), “*è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri*”;
- **Il Consiglio d’Europa ha approvato il 27/01/2021 la Risoluzione 2361, nella quale tra l'altro ha espressamente escluso che gli Stati possano rendere obbligatoria la vaccinazione anti COVID (punto 7.3.1) e ha inoltre vietato di usarla per discriminare lavoratori o chiunque decida di non avvalersene (punto 7.3.2);**

I sottoscritti Avvocati

**DENUNCIANO IL GOVERNO ITALIANO**

**NELLE PERSONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**MARIO DRAGHI**

**E DEI SUOI MINISTRI TUTTI**

**PER**

**I) USURPAZIONE DI POTERI COSTITUZIONALI RISERVATI AD ALTRO ORGANO DELLO STATO.**

Le misure legislative emergenziali sopra richiamate sono state emanate dal **Governo Draghi da aprile 2021 ad oggi sostituendosi al potere legislativo del Parlamento**, procedura questa consentita dall'art. 77 Cost. solo "*in casi straordinari di necessità e urgenza*". In proposito si rileva che:

- a) Il Decreto Legge n°105, pubblicato il 23 luglio 2021, non riveste i caratteri di urgenza, in quanto l'entrata in vigore del cosiddetto Green Pass per espressa previsione normativa (art. 3 c. 4), oltre ad essere posticipata al 6 agosto, necessita anche di successivi atti amministrativi (DPCM) per essere applicato;
- b) Il Decreto Legge n°111, pubblicato il 06 agosto 2021, non riveste i caratteri di urgenza, in quanto l'entrata in vigore dell'obbligo del cosiddetto Green Pass per il personale scolastico per espressa previsione normativa (art. 1 c. 6), è posticipata al 1° settembre;
- c) Il D.L. 127, pubblicato il 21 settembre 2021, non riveste i caratteri di urgenza, in quanto l'entrata in vigore dell'estensione del cosiddetto Green Pass a tutte le attività lavorative per espressa previsione normativa (artt. 1, 2 e 3), è posticipata al 15 ottobre.
- d) Il D.L. 172, pubblicato il 26 novembre 2021, non riveste i caratteri di urgenza, in quanto l'entrata in vigore dell'estensione dell'obbligo vaccinale a ulteriori categorie di lavoratori per espressa previsione normativa (artt. 1 e 2), decorre dal 15 dicembre e prevede, inoltre, un ulteriore periodo transitorio di 20 giorni scadenti il 04/01/2022.

e) Il D.L. 229, pubblicato il 30 dicembre, non riveste i caratteri di urgenza, in quanto l'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni alle libertà costituzionali poste ai non vaccinati per espressa previsione normativa (art. 1), decorre dal 10 gennaio 2022.

f) Il D.L. 1, pubblicato il 7 gennaio 2022, non riveste i caratteri di urgenza, in quanto l'entrata in vigore delle ulteriori limitazioni ai diritti costituzionali della libertà personale e di circolazione, nonché sanzioni, poste ai soggetti non vaccinati per espressa previsione normativa (art. 1), decorrono scaglionate: dal 20 gennaio relativamente ai limiti di accesso e fruizione ai servizi alla persona, dal 1° febbraio relativamente alle sanzioni per omessa vaccinazione degli ultra cinquantenni, dal 15 febbraio relativamente ai limiti di accesso ai “*pubblici uffici, ai servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali*”.

Si rileva in proposito che a luglio 2021 lo stato di emergenza nazionale perdurava da 18 mesi e che da fine maggio 2021 sino a fine ottobre 2021 tutti gli indicatori di monitoraggio della pandemia (indice Rt, livello di ospedalizzazione, diffusione contagi, ecc.) erano in calo costante. Ne consegue che le scelte politiche di Governo avrebbero ben potuto essere svolte nel Parlamento sede costituzionalmente deputata alla funzione legislativa; inoltre il lungo periodo di pandemia nei suoi altalenanti ritmi di crescita e contrazione hanno di fatto costituito dopo 18 mesi una situazione di ordinarietà che contrasta con il precetto della *straordinarietà e urgenza richiesti* dall'art. 77 Cost. quale presupposto per poter il Governo esercitare il potere legislativo. Si consideri, inoltre, che l'intervento legislativo del Governo Draghi si è protratto ininterrottamente da aprile 2021 ad oggi sempre sulla medesima materia e problematica, contrastando pertanto tale atteggiamento con la *ratio* dei principi costituzionali di separazione dei poteri.

Tutta la sopra richiamata decretazione è, inoltre, adottata in violazione degli art. 13 bis e dell'art. 15 della L. 400/1988.

La decretazione d'urgenza del Governo Draghi si è caratterizzata per la sua formulazione criptica fatta di rimandi che rimandano ad ulteriori testi, che ne richiamano altri. Sono norme concepite per non essere comprese dalla popolazione e – come dimostra l'ampio ricorso a circolari esplicative, comunicati stampa e buone ultime le notorie “FAQ” - per essere interpretate nella loro applicazione a totale discrezione del Governo. Tale *modus operandi* contrasta con i principi dello Stato di Diritto espressi dalla L.400/1988 art. 13 bis intitolato “Chiarezza dei testi normativi”, che dispone:

*“a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;*

*b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.*

***2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.”***

Violazione, inoltre, anche dell'art. 15 titolato “*Decreti-legge*” che regola espressamente la materia, statuendo che “*I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo*”. Il comma c. 2 lett b) dispone poi che “*il Governo non può, mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione*”. Dopo ormai 24 mesi di provvedimenti emergenziali che hanno posto sistematiche e reiterate limitazioni ai diritti e alle libertà costituzionali, il Governo ha di fatto provveduto surrettiziamente a regolamentare in deroga sulle materie costituzionali, creando un nuovo sistema – svuotato dei diritti costituzionali - poggiato sulla giustificazione di un'emergenza infinita. Tale situazione è ancor più evidente se si pensa che in nessuna nazione al mondo la pandemia ha comportato tali limitazioni e degenerazioni del sistema democratico.

I fatti innanzi descritti sono tipicamente riconducibili al reato individuato dall'art. 287 c.p. che punisce “*Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente*” .

## **II) PROCURATO ALLARME**

Tutta l'azione del Governo, con particolare riferimento alla comunicazione istituzionale del suo Presidente Mario Draghi, del Ministro della Salute Roberto Speranza e del Ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta, è stata accompagnata da incessanti e sistematiche dichiarazioni che tuttora inducono paura e angoscia nella popolazione, rendendola succube e



remissiva di fronte al crescendo di restrizioni alle libertà garantite dalla Costituzione. La narrazione governativa ignora deliberatamente i dati scientifici e recita il mantra dei peggiori film da apocalisse.

Tra i tanti episodi si riportano i più eclatanti.

1. Presidente del Consiglio Mario Draghi, conferenza stampa del 22/07/2021 (<https://bit.ly/3zV0NZS>): *«L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore».*

Il Presidente del Consiglio, pur disponendo in forza della sua posizione istituzionale i dati dell'andamento epidemico, ha deliberatamente diffuso il falso concetto che chi non si vaccina automaticamente si ammala e muore oppure può contagiare e provocare la morte di altre persone. E' un'affermazione che, oltre a non poggiare su alcuna base scientifica, non è supportata - anzi è smentita – dai dati medico-statistici. In Italia dall'inizio della pandemia sino a luglio 2021 sono 4.302.393 le persone risultate positive alla infezione SARS-CoV2, ossia solo il 7,13% sul totale della popolazione e solo una minima parte 7,13% ha sviluppato la malattia COVID-19. **E', pertanto, falsa l'affermazione espressa dal Presidente del Consiglio Draghi “Chi non si vaccina si ammala”.** Altrettanto falso il secondo concetto espresso **“Chi si ammala muore”.** Secondo Draghi tutti coloro che vengono infettati dalla Covid-19 andrebbero incontro alla morte certa o in alternativa sarebbero veicolo di contagio mortale per altri. E' una affermazione falsa, come ben sappiamo, il tasso di letalità, ossia di decessi a seguito di sviluppo della malattia COVID-19 in rapporto a chi ha contratto l'infezione SARS-CoV2 è stimato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) al 2,1%, mentre il tasso di mortalità, ossia i decessi in rapporto al numero della popolazione è stimato al 0,23%.

A tal proposito va segnalato che da più parti dell'ambiente medico ospedaliero si ipotizza che i dati siano sovrastimati, poiché includo tra i decessi per COVID-19 anche i soggetti che seppur positivi sono deceduti per tutt'altra patologia non correlata all'infezione da SARS-CoV2 ([doc. 1](#))

2. Presidente del Consiglio Mario Draghi, conferenza stampa del 22/07/2021 (<https://bit.ly/3HY7I7c>) *"l'utilizzo della certificazione verde su base estensiva ... non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche ... L'estate è già serena e vogliamo che rimanga tale. Il green pass è una misura per poter divertirsi,*

*andare a ristorante, a partecipare spettacoli all'aperto e al chiuso con la garanzia di ritrovarsi con persone che non sono contagiose. Il green pass è una misura che dà serenità e non toglie serenità".*

E' questa la dichiarazione di presentazione del D.L. 105 pubblicato il 23/06/2021, il quale ha introdotto l'art. 9 bis al D.L. 52 del 22/04/2021, limitando “*esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19*” l'accesso a determinati servizi e attività (servizi di ristorazione al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei e luoghi di cultura, centri benessere, piscine, palestre, attività sportive di squadra, centri termali, centri culturali o ricreativi, feste, attività di sale gioco e scommesse, concorsi pubblici) così inducendo un falso senso di sicurezza nelle persone munite del cosiddetto green pass, che sempre più ha assunto atteggiamenti discriminatori nei confronti dei soggetti non vaccinati. Ma a distanza di due settimane il Governo varava un'altra misura restrittiva che smentiva tali assunti; il D.L. 111 del 06/08/2021 introduceva l'art. 4 bis al D.L. 44/2021 estendendo l'obbligo vaccinale a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

3. Presidente del Consiglio Mario Draghi, conferenza stampa del 10/01/2022 "*Non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, ovvero che gran parte dei problemi di oggi dipendono dal fatto che ci sono persone non vaccinate*". ([doc.2](#))

**L'affermazione è gravissima non solo perché scientificamente infondata, ma anche perché istiga all'odio sociale, configurando il reato di cui all'art. 604 bis c.p., che punisce chi “propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio ... ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione”.**

E' ormai notorio, essendo stato riportato ampiamente in tutte le pubblicazioni e i report scientifici pubblicati da OMS, EMA, AIFA e dalle stesse case farmaceutiche, che i soggetti vaccinati possono contagiarsi e contagiare ([doc.3](#)). L'affermazione del Presidente del Consiglio ignora tale dato incontrovertibile, addossando a quanti hanno scelto di non vaccinarsi colpe che oggettivamente non solo non possono essere loro attribuite, ma che addirittura non possono avere. E', infatti intuitivo, che **il lavoratore non vaccinato venendo sottoposto a tampone ogni 48 ore è continuamente monitorato, mentre altrettanto non può dirsi per il lavoratore vaccinato, che pur potendosi contagiare, gode del privilegio di non dover sottostare ad alcun controllo, rischiando così diventare veicolo di contagio.**

Un italiano su 30 a inizio 2022 si è contagiato, nonostante il *green pass* in versione rafforzata e nonostante il persistente ricatto vaccinale lavorativo. E' intuitivo, oltretutto nella logica dei numeri, che le politiche sanitarie e di contenimento della SARS-CoV-2 attuate dal Governo non hanno funzionato. Draghi, però non riconosce alcun errore (i più evidenti dei quali sono l'incapacità di attuare il tracciamento dei contagiati, il mancato potenziamento nei due anni di epidemia delle terapie intensive e dei posti letto ospedalieri, l'assenza di protocolli sulle cure domiciliari precoci, la sospensioni dei sanitari non vaccinati) e non cambia rotta, ma accusa i non vaccinati di essere i responsabili della situazione. La bugia viene affidata all'illustrazione del Ministro alla Salute Roberto Speranza, per spiegare l'attuale situazione che ha indotto – a suo dire – il Governo ad emanare con il D.L. 1/2022 l'ennesima estensione degli obblighi vaccinali lavorativi, nonché agli ultra cinquantenni. Alla bugia si aggiunge così la bugia rinforzata, poiché la conferenza stampa il Ministro Speranza ha mostrato una tabella dell'ISS, che si riferiva al mese precedente. Il Ministro espone dati diversi rispetto a quelli pubblicati tre giorni prima dall'Istituto Superiore di Sanità e nel suo grafico numeri e percentuale dei non vaccinati in terapia intensiva vengono raddoppiati ([doc. 4](#) e [doc. 5](#)) e non sono neppure giustificati dai dati elaborati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS ([doc. 5-a](#)).

Altra evidenza della parziale affidabilità dei vaccini è rinvenibile nella circolare del 14/12/2021 del Ministero della Salute, ove si richiede agli stranieri in ingresso in Italia con il *green pass* rafforzato di sottoporsi a “tamponi” di controllo. Ulteriore conferma della parziale efficacia dei vaccini è stata espressa dall'O.M.S. nelle dichiarazioni riportate dagli organi di informazione il 10 gennaio 2022: *“una strategia di vaccinazione basata su richiami ripetuti dei vaccini attuali ha poche possibilità di essere appropriata o sostenibile - ha spiegato l'Oms - in attesa che questi nuovi vaccini siano disponibili, occorrerà forse aggiornarne la composizione per garantire che continuino a fornire il livello di protezione raccomandato dall'Oms contro l'infezione e la malattia causata dalle varianti”*([doc. 5-b](#)).

4. Ministro alla Funzione Pubblica Renato Brunetta (Venezia settembre 2021 <https://bit.ly/3K27he5>) definisce il Green Pass uno “*strumento geniale*” per “*schiacciare gli opportunisti ai minimi livelli di non influenza sulla velocità di circolazione del virus*” e a proposito dei tamponi ha espresso con compiacimento il

*“costo psichico, monetario e organizzativo” di quanti non vaccinati devono sottostare a tale accertamento diagnostico facendosi “infilare dentro il naso fino al cervello i due cotton fioc lunghi”.*

5. Il Ministero della Salute italiano continua a diffondere Notizie False, smentendo che i vaccini ripetuti in tempi ravvicinati facciano venire le malattie autoimmuni per l'indebolimento del sistema immunitario (<https://bit.ly/3tq9tWQ>).

Su tali situazioni ha preso posizione, smentendo le tesi del Governo italiano, **il capo della strategia vaccinale dell'European Medicines Agency (EMA), Marco Cavaleri, che ha espresso nella conferenza stampa del 11/01/2022 (doc.4-a) chiare preoccupazioni per le vaccinazioni di richiamo ravvicinate:** *“Abbiamo due preoccupazioni, la prima è che se scegliamo una strategia per la quale diamo dosi ogni quattro mesi, finiremo potenzialmente per avere problemi con la risposta immunitaria. La risposta del sistema immunitario potrebbe non essere così buona come vorremmo che fosse, quindi dovremmo fare attenzione a non sovraccaricare il sistema immunitario con ripetute immunizzazioni. Secondariamente ovviamente c'è il problema di affaticare la popolazione con continue somministrazioni di booster. Se da un punto di vista epidemiologico vedendo la situazione questa dovesse essere l'unica soluzione (fare dosi booster ndr.), allora si potrà fare una volta o forse due, ma non è una cosa che possiamo ripetere costantemente. Sarebbe meglio iniziare a pensare a una somministrazione di booster più distanziata nel tempo, all'inizio della stagione invernale”* (<https://bit.ly/3K65Qet>).

**Le medesime preoccupazioni sul sovraccarico del sistema immunitario per la reiterazione in tempi ravvicinati del vaccino sono state espresse dal virologo Prof. Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova (doc.4-b).**

Dalle esagerazioni che hanno procurato un allarme non giustificato, ora le posizioni negazioniste del Ministero della Salute rischiamo di scatenare l'avvio di una nuova stagione di emergenza sanitaria. E' forse il caso di iniziare seriamente a considerare che tra un virus, ormai depotenziato (cfr. dichiarazioni Prof. Bassetti su variante Omicron – <https://bit.ly/3I3hd5g>), e un sistema immunitario indebolito, sia quest'ultimo la più grande minaccia per la salute pubblica.

Si è creata una normazione di emergenza, invasiva di tutti gli aspetti sociali ed economici che non ha eguali nei paesi del mondo occidentale e democratico. L'azione del Governo da aprile ad oggi è stata costellata da continui cambi di rotta che smentivano a distanza di poche settimane quanto precedentemente affermato e, pur in assenza di dati di recrudescenza della pandemia, si è assistito per tutta l'estate 2021 ad un crescendo di restrizioni, che non trova pari nella storia recente dell'occidente se non nel regime della Germania nazista. L'Italia è l'unica nazione ad aver introdotto il ricatto di stato del vaccino, senza il quale non si lavora, non si guadagna, non si può partecipare alla vita sociale, ma si può liberamente morire di fame.

Tutta la comunicazione governativa, enormemente amplificata dagli organi di informazione, è finalizzata a mantenere la popolazione in stato di angosciante paura, ingiustificata innanzi ai modesti sintomi parainfluenzali determinati dalla variante Omicron. In proposito significativa la definizione datane dal Prof. Bassetti, notorio virologo genovese nonché direttore della Clinica delle Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova, in una intervista (<https://bit.ly/3I3hd5g>) rilasciata a programma giornalistico “Controcorrente di Rete 4” sulla tenuità della variante Omicron. Tali comportamenti sono riconducibili alla fattispecie del **reato di procurato allarme**, previsto e disciplinato dall'**articolo 658 del Codice Penale**, che punisce “*chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio*”.

Il bene giuridico tutelato dalla suddetta normativa riguarda il corretto funzionamento ed impiego della forza pubblica da parte dell'Autorità che, a causa di false segnalazioni potrebbe essere esercitata in modo improprio a causa del falso allarme procurato.

Ai fini della configurazione del reato di procurato allarme è necessario che la condotta di comunicazione del disastro sia tale da suscitare l'allarme sociale relativo alla verifica di un fatto di reato o pericolo di danno per l'incolumità pubblica.

### **III) ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE E SOVERTIMENTO DELL'ORDINE DEMOCRATICO.**

I decreti legge riportati in premessa contengono macroscopiche violazioni dei diritti costituzionali. In particolare violazione dell'art. 3 Cost. (divieto di discriminazione in base alle condizioni personali), dell'art. 4 Cost. (diritto al lavoro), dell'art. 13 Cost. (libertà personale),

dell'art. 16 Cost. (libertà di circolazione), dell'art. 24 Cost. (diritto di difesa), dell'art. 32 Cost. (diritto alla salute e divieto di obbligo a trattamento sanitario in violazione del rispetto della persona umana), dell'art. 33 Cost. e dell'art. 34 Cost. (diritto allo studio), dell'art. 35 Cost. (tutela del lavoro), dell'art. 38 Cost. (diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per i cittadini sprovvisti dei mezzi necessari), dell'art. 107 Cost. (inamovibilità dei magistrati).

Va a tal proposito evidenziato che **la decretazione emanata sul presupposto emergenziale viola anche il principio di ragionevolezza**, che sebbene la Costituzione non lo enunci espressamente, la Corte Costituzionale lo ha derivato dall'art. 3 Cost. quale elemento di uguaglianza sostanziale, finalizzato a limitare ogni arbitrio nelle scelte del legislatore. Secondo la Corte la discrezionalità politica del Legislatore è libera ed insindacabile, purché essa sia ragionevole, ovvero, la scelta legislativa sia basata su accurato bilanciamento di interessi, che non determino discriminazioni intollerabili fra situazioni similari. In sede di valutazione di legittimità delle leggi la ragionevolezza diventa parametro della proporzionalità e congruità “tra il mezzo ed il fine” costituendo un limite invalicabile per il Legislatore. La ragionevolezza e la proporzionalità sono i pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico che tutelano i diritti costituzionali dagli abusi del potere legislativo e/o del potere esecutivo.

**a) Violazione dell'art. 3 Cost. divieto di discriminazione in base alle condizioni personali.**

Le limitazioni introdotte dai D.L. 221/2021 e 229/2021 hanno totalmente precluso ai non vaccinati – a prescindere da ogni considerazione di contesto lavorativo – la possibilità di frequentare luoghi di socializzazione, di cultura, di turismo, o addirittura di utilizzare per la propria mobilità i mezzi pubblici, concretizzando una palese discriminazione in assenza di ogni obbligo legislativo. Il legislatore, infatti, non pone un obbligo di legge generalizzato di vaccinazione SARS-CoV2, ma lascia libertà di scelta al cittadino nell'ambito dell'organizzazione della sua vita privata. Tuttavia quanti effettuano tale libera scelta diventano cittadini di serie B e vengono apertamente discriminati ed emarginati in virtù della scelta personale liberamente effettuata.

**b) Violazione degli artt. 1 Cost. e 4 Cost. diritto al lavoro e degli artt. 35 Cost. e 36 Cost. tutela del lavoro**

Nella Repubblica italiana “*fondata sul lavoro*” (art. 1 Cost.) e nella quale si “*riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro*” (art. 4 Cost), nonché la sua tutela (art. 35 Cost.), il Governo Draghi ha esercitato un disegno eversivo di sovvertimento dei predetti principi e diritti costituzionali in maniera sistematica e crescente a decorrere dal 1° aprile 2021, privando settori sempre più vasti di lavoratori del loro diritto costituzionale in caso di scelte non gradite al disegno governativo di vaccinazione forzata di massa.

Il lavoro rientra nei principi fondamentali della nostra Costituzione, la quale gli dedica ben quattro articoli per tutelarlo sotto tutte le prospettive: etiche, economiche e sociali.

La totale privazione del lavoro e della retribuzione a titolo punitivo per scelte sanitarie, che sono effettuate nel rispetto dell'art. 32 della Costituzione determinano un doppio *vulnus* al lavoratore, mettendone così in pericolo la sua stessa salute per le situazioni “stressogene” determinate dalla pressione delle incostituzionali, illegittime, nonché illecite, imposizioni normative.

Violazioni ancor più gravi se valutate alla luce dei principi sanciti dall'art. 36 Cost.: “*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa*”.

Il contenuto dell'art. 36 Cost. comprende due principi: quello della proporzionalità e quello della sufficienza della retribuzione; il primo legato alla funzione corrispettiva, e più propriamente al sinallagma contrattuale, e il secondo espressione della funzione sociale della retribuzione e, quindi, del valore sociale assegnato al lavoro dalla Carta costituzionale.

Si tratta di due facce ricomposte in una nozione unitaria di retribuzione che tiene insieme le due funzioni, rispondenti rispettivamente a una logica economicistica e a una logica sociale

L'unitarietà della nozione emerge dalla stessa lettera dell'art. 36 Cost. e, specificamente, dall'espressione «e in ogni caso», che lega il segmento normativo della proporzionalità a quello della sufficienza.

Tale espressione è stata tradizionalmente letta come finalizzata ad attribuire alla “sufficienza” la funzione di correttivo della “proporzionalità”, nel senso che la retribuzione dovesse restare sufficiente anche quando la prestazione non fosse esigibile (ad esempio, per festività o ferie) oppure fosse impossibile (a causa di malattia, infortunio, gravidanza).

In realtà, la locuzione «e in ogni caso» sembra esprimere qualcosa di più, specie se letta in correlazione all'esigenza di assicurare al lavoratore e anche alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Al contrario tutti questi decreti leggi altro non hanno fatto che privare il lavoratore di una esistenza libera e dignitosa punendo il lavoratore mediante la privazione dello stipendio per addirittura per sei mesi – per i sanitari la privazione è maggiore di altri tre mesi - senza prevedere nessun mezzo ulteriore di sostentamento.

### **c) Violazione dell'art. 13 Cost. libertà personale e dell'art. 16 libertà di circolazione.**

Sebbene la norma costituzionale ammetta la possibilità di limitazioni “*In via generale per motivi di sanità o di sicurezza*”, queste devono avere caratteristiche tali da non determinare discriminazioni contro singoli o contro gruppi (Corte Cost. sent. 68/1964). Secondo l’orientamento della Corte Costituzionale le limitazioni per essere praticate devono essere incentrate su motivi oggettivi e nel caso si riferiscano a casi individuali devono essere consequenziali a valutazioni di carattere medico-diagnostico personale. La norma costituzionale, inoltre, precisa che nessuna restrizione della libertà di circolazione può essere intrapresa per ragioni politiche. Le limitazioni alla libertà di movimento introdotte dal D.L.105 del 23/07/2021 – periodo di massima contrazione di tutti gli indici pandemici - viola entrambi i precetti dell'articolo 16 della Costituzione. Infatti, in assenza di situazioni di recrudescenza della pandemia e dunque in assenza di evidenze oggettive medico-sanitarie la decisione è totalmente motivata da ragioni politiche. Il Governo, infatti, nella consapevolezza di non poter imporre un obbligo diretto di vaccinazione - stante la sperimentabilità dei vaccini anti COVID-19 – ha utilizzato uno strumento di pressione indiretta alla vaccinazione, ossia la limitazione “*esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19*” l’accesso a determinati servizi e attività (servizi di ristorazione al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei e luoghi di cultura, centri benessere, piscine, palestre, attività sportive di squadra, centri termali, centri culturali o ricreativi, feste, attività di sale gioco e scommesse, concorsi pubblici).

Ben più grave le ulteriori limitazioni introdotte dai D.L. 172/2021, 221/2021 e 229/2021 i quali hanno totalmente precluso ai non vaccinati – a prescindere da ogni considerazione di contesto lavorativo – la possibilità di frequentare luoghi di socializzazione, di cultura, di turismo, o addirittura di utilizzare per la propria mobilità i mezzi pubblici. Talle aberrazione giuridica porta alla situazione paradossale dei cittadini che residenti in isole ivi restano confinati non potendo raggiungere il continente poiché è loro precluso l'utilizzo di ogni mezzo pubblico.



#### **d) Violazione dell'art. 24 Cost. diritto alla difesa.**

Oltre al diritto alla salute, proclamato fondamentale dall'art. 32 della Costituzione, vi è il diritto alla difesa dichiarato inviolabile dall'art. 24 della Costituzione e qualificato “fondamentale” dalla giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. 46/1957). L'art. 24 Cost. ha disposto che *“La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”*. Nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale (sent. n. 125/1979), l'art. 24 Cost. ha come finalità “essenziale” quella di *“garantire a tutti la possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni”* (par. 3). È proprio in forza di questa essenzialità che *“Per il nostro ordinamento positivo, il diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali si esercita, di regola, mediante l'attività o con l'assistenza del difensore, dotato di specifica qualificazione professionale”* (par. 4). Corollario dell'invulnerabilità del diritto di difesa è la sua irrinunciabilità (par. 7).

**La Corte Costituzionale con sentenza n. 120 del 1972 riconosce che *“le prestazioni del procuratore legale sono dall'ordinamento considerate servizio di pubblica necessità e costituiscono, normalmente, strumento necessario per l'esercizio del diritto di difesa garantito dalla Costituzione (art. 24)”***. L'inderogabile necessità della presenza attiva del difensore nel nostro sistema costituzionale è ribadito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 498 del 1989, ove si dice che l'esigenza del difensore nel processo è *“assoluta ed inderogabile perché introduce un protagonista senza il quale, specie e tanto più nel nuovo processo, esso non può, da un certo momento in poi, nemmeno proseguire”*.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che l'*“indipendenza della professione legale”* impedisce allo Stato di interferire nei rapporti tra difensore e assistito (sent. 24 novembre 1993, Imbrioscia c. Svizzera, § 41).

Alla luce dei principi di ordine generale di cui sopra, le disposizioni introdotte col D.L. 1/2022, precludendo il libero accesso ai luoghi di giustizia in assenza di *green pass* ed imponendo l'obbligo vaccinale ai lavoratori di età superiore ai 50 anni, violano il precetto costituzionale di cui all'art. 24 sotto un duplice profilo: da un lato, impediscono il regolare svolgimento delle attività giudiziarie e ledono i diritti e i doveri degli operatori del diritto (magistrati, avvocati e ausiliari), dall'altro lato, interferiscono illegittimamente e indirettamente con l'invulnerabile diritto di ogni privato cittadino a farsi rappresentare e difendere dal professionista di loro fiducia.

Lesione che, ancora una volta, stante la sua irrazionalità e portata discriminatoria sotto un profilo sanitario ed epidemiologico – posto che un siffatto obbligo non si applica alle parti e ai testimoni di un processo – non trova alcuna giustificazione.

**e) Violazione dell'art. 32 Cost. diritto alla salute e divieto di obbligo a trattamento sanitario in violazione del rispetto della persona umana.**

Il diritto alla salute, *ex art. 32 Cost.*, è l'unico diritto inviolabile, espressamente, definito, dalla Costituzione stessa, “diritto fondamentale” (art. 32, co. 1).

La **Corte Costituzionale** si è pronunciata più volte sulla materia, a partire dalla sentenza n. 258/1994 per giungere alla più recente sentenza n. 5/2018, delineando i presupposti, affinché l'obbligo vaccinale possa ritenersi compatibile con i principi dell'art. 32 della Costituzione. In particolare la Corte Costituzionale ha statuito che *”la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione: a) ”se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (cfr. sentenza 1990 n. 307); b) se vi sia ”la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto, tollerabili”; c) se nell'ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio - ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica - sia prevista comunque la corresponsione di una "equa indennità" in favore del danneggiato (cfr. sentenza 307 cit. e v. ora legge n. 210/1992). E ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria, la quale "trova applicazione tutte le volte che le concrete forme di attuazione della legge impositiva del trattamento o di esecuzione materiale di esso non siano accompagnate dalle cautele o condotte secondo le modalità che lo stato delle conoscenze scientifiche e l'arte prescrivono in relazione alla sua natura" (sulla base dei titoli soggettivi di imputazione e con gli effetti risarcitori pieni previsti dall'art. 2043 c.c.: sentenza n. 307/1990 cit.)».*

La Corte Costituzionale con sentenza n. 118 del 18 aprile 1996 (punto n. 5 del “considerato in diritto”) afferma che «nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri».

Sempre la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 21 novembre 2017 – 18 gennaio 2018, nell’affrontare le plurime questioni di legittimità costituzionale del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2017, n. 119, rileva (punto n. 8.2.1. del “considerato in diritto”): «[...] questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; **se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;** e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)».

Ebbene, poste in premessa le conclusioni del Giudice Costituzionale, occorre prendere in esame i dati ufficiali pubblicati dall’Agenzia del Farmaco (AIFA). **Gli effetti collaterali avversi sono l’evidenza della sperimentalità dei vaccini autorizzati da AIFA, la quale Agenzia stessa ne dà evidenza nel “Nono Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19”: in Italia, su 608 decessi segnalati tra il 27 dicembre 2020 ed il 26 settembre 2021 come legati al vaccino, 16 decessi in 9 mesi sono risultati “correlabili” in senso tecnico alla vaccinazione (Doc. 5 pag. 13 e doc. 6).** Ebbene, anche volendo attenersi al dato finale considerato da AIFA, ossia “solo” 16 decessi, rispetto ai 608 segnalati, se ne evince che in un periodo di 272 giorni si sono registrati quasi 2 decessi al mese certamente ricollegabili alla vaccinazione. Non si tratta purtroppo di eventi temporanei e reversibili, gli unici che la Corte ritiene ammissibili nel bilanciamento degli interessi individuali e quelli collettivi. In proposito fonti scientifiche (cfr. Prof. Paolo Bellavite) hanno evidenziato che i dati AIFA sono enormemente sottostimati, perché frutto di raccolta “spontanea” di segnalazioni, mentre i casi mortali in Italia sono sicuramente in numero maggiore. Oltre ai decessi, vanno poi conteggiati gli effetti collaterali avversi temporanei o permanenti riportati da soggetti che dopo la vaccinazione hanno avuto patologie di varia gravità. Il “Nono Rapporto sulla sorveglianza dei vaccini Covid-19” riporta che su 84.010.605 dosi somministrate sono state segnalate 101.110 reazioni avverse, di cui il 14,4% gravi. Il numero

assoluto non può lasciare indifferenti, poiché è come se una città media italiana di colpo si trovasse completamente con tutti i suoi abitanti in situazione di sofferenza.

**Prova regina del rischio che sottende l'attuale vaccinazione in fase di sperimentazione (tecnicamente definita autorizzazione condizionata) imposta dalla legislazione emergenziale è rinvenibile nella normativa stessa. L'art. 3 del D.L. 44/2021 ha istituito il cosiddetto “scudo penale” durante lo stato di emergenza da COVID-19 a favore del personale sanitario per i fatti di cui all'art. 589 c.p. Omicidio Colposo e all'art. 590 c.p. Lesioni Colpose** *“verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”*. **Il successivo art. 3 bis aggiunto dalla legge di conversione ha ulteriormente rafforzato la scriminante, sancendo che** *“Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza”*.

Tra gli eventi avversi del farmaco, definito vaccino, le Autorità di Vigilanza riconoscono ufficialmente che va annoverata l'infiammazione del muscolo cardiaco, miocardite e pericardite.

Più precisamente, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) in una nota informativa pubblicata il 19 luglio 2021 in accordo con EMA riguardo ai vaccini ad mRNA riportava che *“i casi di miocarditi e pericarditi si sono verificati principalmente nei 14 giorni successivi alla vaccinazione. Il Comitato per la Valutazione dei Rischi in Farmacovigilanza (PRAC) dell'EMA ha valutato tutti i dati disponibili e ha concluso che una correlazione causale tra i vaccini a mRNA contro il COVID-19 e miocardite e pericardite sia almeno una ragionevole possibilità”* (<https://www.aifa.gov.it/en/-/vaccini-a-mrna-anti-covid-19-comirnaty-e-spikevax-> rischio di miocardite e di pericardite).

La FDA americana, dopo valutazione dei dati di farmacovigilanza del vaccino ad mRNA BNT162b2 in relazione ai casi di miocardite e pericardite, ha emanato una nota ufficiale pubblicata in data 3 settembre 2021 secondo cui *“i dati dimostrano un rischio incrementato, particolarmente nei 7 giorni successivi alla somministrazione della seconda dose di vaccino. Il rischio osservato è maggiore negli uomini under 40 rispetto alle donne e agli uomini over 40. Il rischio è massimo negli uomini tra i 12 ed i 17 anni”* (<https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/qa-comirnaty-covid-19-vaccine-mrna>).

**Allo stato attuale mancano tutti i presupposti di certezza scientifica per imporre l'obbligatorietà del vaccino, il quale dovrebbe rispondere al duplice obiettivo di tutela della salute pubblica, impedendo la diffusione dal contagio da parte dei vaccinati, e di tutela immunitaria personale dal virus, nonché di garanzia di assenza di rischi da complicanze vaccinali. La situazione di sperimentalità dei vaccini anti COVID-19 non garantisce nessuno di questi due obiettivi: nessuna certezza di non trasmissibilità del virus da parte delle persone vaccinate, nessuna certezza di immunità dal virus.**

Firmato digitalmente da: ANGELA CHIMENTO

Ruolo: AVVOCATO

Il **Rapporto pubblicato** ~~Data: 13/03/2021~~ **dall'I.S.S.** e redatto insieme a Ministero, A.I.F.A. e I.N.A.I.L. mette in chiara evidenza la totale sperimentalità dei vaccini – la cui fase attuale è di autorizzazione condizionata con scadenza dei trial clinici nel luglio 2024 - e le conseguenti incertezze che li accompagnano, rendendo in tale quadro non applicabile la compressione del diritto costituzionale alla scelta sanitaria individuale rispetto al limite del supremo bene della tutela della salute pubblica.

Si legge nel **rapporto I.S.S.** che *“Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione quali il distanziamento fisico, l'uso delle mascherine e l'igiene delle mani, poiché, come sopra riportato, non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell'acquisizione dell'infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone. ... non è ancora noto se le persone vaccinate possano comunque acquisire l'infezione da SARS-CoV-2 ed eventualmente trasmetterla ad altri soggetti.... Infine, è verosimile che alcune varianti possano eludere la risposta immunitaria evocata dalla vaccinazione, e, quindi, infettare i soggetti vaccinati. Segnalazioni preliminari suggeriscono una ridotta attività neutralizzante degli anticorpi di campioni biologici ottenuti da soggetti vaccinati con i vaccini a mRNA nei confronti di alcune VOC, come quella Sudafricana, e un livello di efficacia basso del vaccino di AstraZeneca nel prevenire la malattia di grado lieve o moderato nel contesto*

*epidemico sud-africano. ... la persona vaccinata considerata “contatto stretto” deve osservare, purché sempre asintomatica, un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata”.*

**A distanza di 9 mesi i dubbi espressi nel sopra richiamato rapporto I.S.S. Sono divenuti certezze; è ormai scientificamente e pacificamente accertato e riconosciuto da OMS, EMA, AIFA, FDA, ecc. e dalle stesse case farmaceutiche, che i soggetti vaccinati possono contagiarsi e contagiare (doc.3), nonché ammalarsi e fin altro morire di COVID-19. I vaccini contro la SARS-CoV-2 non hanno pertanto le due caratteristiche richieste a tipologia di farmaco, ossia l'immunizzazione e la durata nel tempo. Siamo, pertanto, in presenza di un farmaco con autorizzazione condizionata, dunque sperimentale, che viene somministrato con cadenze e dosi in continua variazione decise a livello politico e senza fondamento scientifico e soprattutto senza prescrizione medica, quando la stessa è invece prevista e richiesta nelle stesse procedure di vaccinazione anti SARS-CoV2 pubblicate da EMA e AIFA (doc. 8 e doc. 9). Si veda infra sub. IV)**

Quanto ai luoghi di lavoro, ove il vaccino non assurge a requisito professionale, vi è l'obbligo comunque della Certificazione Verde COVID-19 per accedere alla propria attività di lavoro. Lo scopo dichiarato in legge è tutelare la salute del contesto lavorativo; tale sicurezza, però, non può essere raggiunta a causa delle differenti modalità con cui viene rilasciata la stessa certificazione. E', infatti, accertato e riconosciuto dalle autorità sanitarie che il vaccino - uno dei tre presupposti all'ottenimento del Green Pass – non impedisce al soggetto vaccinato di contagiarsi e contagiare. Ne deriva dunque un palese discriminazione nelle condizioni di sicurezza tra i soggetti vaccinati e quelli invece controllati ogni 48 ore tramite la pratica del “tamponi”. Il vaccinato non soggetto a controllo costante può divenire fonte di contagio, con il risultato paradossale che quanti si sottopongono a tamponi sono gli unici a garantire l'assenza di possibilità di contagio.

A ulteriore evidenza dell'incostituzionalità dell'obbligo vaccinale **va considerata anche l'evoluzione terapeutica avvenuta dopo il lancio dei vaccini con l'autorizzazione di altri trattamenti sanitari addirittura a domicilio** (dalle cure monoclonali, al plasma e alla recentissima pillola Merck) - prima assenti - per contrastare l'infezione da SARS-CoV2 (<https://www.aifa.gov.it/aggiornamento-sui-farmaci-utilizzabili-per-il-trattamento-della-malattia-covid19>). L'imposizione i vaccinale, oltre al violare i principi costituzionali, è in violazione della normativa europea espressa nel Reg. UE 507/2006 (Cfr. infra sub IV).

L'imposizione mediante decretazione d'urgenza del vaccino quale requisito lavorativo è un'abnormità costituzionale. Il Governo introduce nei fatti un obbligo sanitario e al contempo, al di fuori di ogni ragionevolezza impone la sottoscrizione del **consenso informato**, quale requisito preliminare alla vaccinazione. In altri termini, si obbliga il singolo a sottoporsi ad un trattamento sanitario e contestualmente ad assumersi la responsabilità degli eventi avversi connessi a tale trattamento. Ciò integra una vera e propria violenza ai danni del singolo, privato della libertà di disporre del proprio corpo e obbligato ad assumersi la responsabilità di danni derivanti dall'aver adempiuto ad un obbligo imposto dallo Stato.

Si consideri in proposito che l'art. 1 L. 22 dicembre 2017, n. 219 prevede l'obbligo di acquisizione del previo "consenso libero e informato" del paziente, per la somministrazione di qualsivoglia trattamento sanitario, ivi compresa la vaccinazione, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. La precitata norma dispone che *"La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione [di cui è applicativa: ndr.] e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge"*.

Nell'ambito della legislazione emergenziale si verifica, invece, un corto circuito logico-giuridico. Infatti, il ricatto vaccinale obbligatorio per lavorare, nonché il vaccino è obbligatorio per gli ultra cinquantenni, presuppongono irragionevolmente l'espressione del consenso informato, che in realtà, oltre a non essere informato, anche per l'assenza di prescrizione medica, è assolutamente privo di libera espressione.

Ad ulteriore aggravante del quadro eversivo dell'ordine costituzionale sopra sintetizzato è **l'imposizione della vaccinazione** quale requisito per svolgere l'attività lavorativa in determinati settori o per determinate fasce di età **per un periodo superiore a quello dello stato di emergenza nazionale che scade al 31/03/2022, mentre l'obbligo vaccinale vale sino al 15/06/2022. E' appena il caso di evidenziare, oltre all'illogicità di tale disallineamento temporale, il totale venir meno di presupposto in seno al medesimo provvedimento normativo, le cui normazioni sono assunte sulla espressa motivazione della situazione emergenziale sanitaria.**

**L'obbligatorietà surrettizia vaccinale, imposta con il ricatto se non ti vaccini non lavori e non guadagni, è a prescindere dalle sopra esposte considerazioni giuridiche e scientifiche, in evidente violazione del precetto costituzionale espresso nell'ultimo periodo dell'art. 32, ove sancisce “La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il ricatto di Stato tali limiti li viola platealmente e vergognosamente!**

**f) Violazione degli artt. 33 Cost. e 34 Cost. diritto allo studio.**

*“La Scuola è aperta a tutti”* recita l'articolo 34 della Costituzione, sancendo così il diritto universale allo studio, poiché la scuola pubblica statale è aperta non solo a tutti i cittadini italiani, ma anche agli stranieri. Lo Stato, dunque, ha il dovere di fornire a tutti le stesse condizioni per usufruirne.

L'affollamento dei mezzi di trasporto e delle aule, la cui situazione è immutata da inizio pandemia, ha contribuito alla trasmissione del contagio tra gli studenti con conseguente ricorso alla didattica a distanza (DAD). Tale scelta didattica non solo ha aumentato la dispersione scolastica degli alunni, ma ha anche aumentato il rischio per le fasce più emarginate della società di scivolare nelle braccia criminalità organizzata, favorito dalla perdita di apprendere e coltivare capacità relazionali, sociali e conoscitive, interrotte dalla chiusura fisica delle scuole e non possibili attraverso lo strumento della didattica a distanza.

L'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 per partecipare alle attività didattiche esterne alla sede scolastica di fuori della scuola, obbligatorie o di estensione dell'offerta formativa, impongono ai ragazzi non vaccinati una spesa per i tamponi che è in violazione dell'art. 34 della Costituzione, che prevede la gratuità dell'istruzione inferiore pubblica. Altrettanto dicasi per l'estensione del medesimo obbligo per accedere alle biblioteche, ove i maggiori fruitori sono gli studenti, o per accedere all'istruzione universitaria, ove gli studenti già pagano le relative tasse.

**g) Violazione dell'art. 38 Cost. diritto al mantenimento e all'assistenza sociale per i cittadini sprovvisti dei mezzi necessari.**

Il vaccino imposto quale requisito lavorativo, pur sottintendendo un evidente ricatto da parte dello Stato, rimane una scelta libera, che peraltro determina onerose conseguenze: la sospensione



dal diritto di svolgere ogni attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominati. La scelta di non vaccinarsi è, pertanto liberamente esercitabile, ma essa viene perseguita con misure che non hanno pari nella storia dei popoli civili. Come può lo Stato far conseguire misure così gravemente afflittive a chi ha esercitato un proprio diritto di scelta sanitaria?

Le misure afflittive privano di fatto i lavoratori dei mezzi necessari al loro sostentamento personale e del loro nucleo familiare e dei minori ivi presenti. Nessun ammortizzatore sociale (NASPI, Cassa Integrazione o reddito di cittadinanza), ma l'alternativa tra iniziare a delinquere per sopravvivere o morire letteralmente di fame e iniziare a fare debiti rispetto alle agli usuali impegni economici correnti (mutuo casa o affitto, utenze di servizi vari, rette scolastiche/universitarie per il diritto allo studio dei figli, ecc.). La mostruosità e l'ignominia giuridica di tali precetti legislativi non hanno bisogno di ulteriori commenti.

La violazione delle tutele e dei diritti sanciti dall'art. 38 Cost., che non hanno eccezione applicativa alcuna trattandosi di dignità della persona, nonché sopravvivenza della stessa, sono crudelmente palesi. Sovviene in proposito la recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (sent. 213/2021), la quale riferendosi alla problematica della sospensione degli sfratti durante il periodo emergenziale fornisce parametri utili per valutare la legittimità anche di altri provvedimenti di contrasto alla pandemia da SARS COV 2. In particolare il principio formulato dalla Corte si riassume nel limite temporale che deve avere ogni misura eccezionale di contrasto alla pandemia; devono essere insomma rispettati i principi della eccezionalità, della temporaneità e della gradualità, pena la incostituzionalità delle misure. E' del tutto evidente che la sospensione stabilita dall'estensione dell'obbligo vaccinale operato dal D.L. 172/2021 su un periodo di sei mesi, i quali tra l'altro vanno oltre il termine di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, non sono affatto proporzionali rispetto alle normali esigenze del vivere quotidiano di un lavoratore o peggio ancora dell'intero nucleo familiare nelle ipotesi di famiglia monoreddito.

#### **h) Violazione dell'art. 107 Cost. inamovibilità dei magistrati.**

La discriminazione posta dall'art. 4 quater e dall'art. 4 quinquies D.L. 44/2021, così come modificato dal D.L. 1/2022, impone l'obbligo vaccinale a tutti gli ultracinquantenni, prevedendo la sospensione a decorrere dal 15/02/2022 dal lavoro e dalla retribuzione e da qualsiasi compenso o emolumento comunque denominato per quanti non adempiano all'illegittima imposizione dell'obbligo vaccinale. Dal 15/02/2022, pertanto, anche i magistrati saranno sospesi.

violando così il principio dell'inaMOVibilità, sancito dall'art. 24 Cost., che dispone che i magistrati: “sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura ... o con il loro consenso”.

Tale situazione, oltre a determinare un gravissimo *vulnus* costituzionale in quanto il potere esecutivo, usurpando il potere legislativo, limita di fatto l'autonomia e l'indipendenza del terzo potere dello Stato quello giudiziario, rischia di paralizzare il sistema giudiziario, bloccando i procedimenti. Tale *vulnus* si riverbererà inoltre sull'interesse pubblico del giusto processo con effetti anche in punto prescrizioni nel settore penale.

**IV) VIOLAZIONE DEL SUPERIORE DIRITTO EUROPEO** - Il D.L. 105 del 23/07/2021 nel disciplinare l'uso del certificato vaccinale, anziché attenersi ai principi sanciti dal Regolamento UE 953/2021, lo utilizza per impedire - in assenza di aggravamento significativo degli indici pandemici - la libera circolazione della popolazione non vaccinata. Le indicazioni europee invece vanno nella direzione opposta, prevedendo che in caso di restrizioni alla libertà di circolazione dovute all'aggravarsi della situazione sanitaria il passaporto vaccinale consenta ai soggetti in suo possesso di mantenere una maggiore mobilità.

In questa situazione di incertezza scientifica e di sperimentalità, caratteristica dell'attuale situazione emergenziale è non solo eticamente doveroso che i vaccini restino una libera scelta del singolo individuo, ma è anche giuridicamente dovuto nel rispetto dei massimi principi posti a tutela della persona. In proposito vanno citati gli artt. 1 e 3 della “**Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea**” - proclamata a Nizza nel dicembre 2000 e diventata giuridicamente vincolante nella UE con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, a dicembre 2009 - i quali garantiscono la dignità umana e l’integrità fisica e psichica di ciascun individuo, nonché il rispetto del consenso libero e informato della persona in ambito medico e biologico; l’art. 8, comma 1, della “**Convenzione per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali**” - firmata a Roma il 4/11/1950 - che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; l'art. 5 della “**Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina**”, approvata dal Consiglio d'Europa il 4/4/1997 ad Oviedo, in cui è sancito il principio del consenso personale libero e informato ai trattamenti sanitari.

Le autorizzazioni condizionate della Commissione Europea, su parere dell'EMA, relative ai vaccini anti SARS-CoV2 sono state concesse in assenza di cure alternative, nel frattempo intervenute e approvate. Sono, pertanto, venuti meno i presupposti giuridici ex art. 4 Reg. UE 507/2006 sui quali erano state date le autorizzazioni condizionate, essendo nel frattempo state individuate cure alternative ed efficaci.

Chiarissimo è il disposto dell'art. 4 Reg. UE 507/2006 “*Un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata può essere rilasciata quando il comitato ritiene che, **malgrado non siano stati forniti dati clinici completi in merito alla sicurezza e all'efficacia del medicinale, siano rispettate tutte le seguenti condizioni:** a) il rapporto rischio/beneficio del medicinale, quale definito all'articolo 1, paragrafo 28 bis, della direttiva 2001/83/CE, risulta positivo; b) è probabile che il richiedente possa in seguito fornire dati clinici completi; **c) il medicinale risponde ad esigenze mediche insoddisfatte;** d) i benefici per la salute pubblica derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superano il rischio inerente al fatto che occorranza ancora dati supplementari. Nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 2, paragrafo 2, può essere rilasciata un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata anche in assenza di dati farmaceutici o preclinici completi purché siano rispettate le condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente paragrafo. 2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per esigenze mediche insoddisfatte si intende una patologia per la quale non esiste un metodo soddisfacente di diagnosi, prevenzione o trattamento autorizzato nella Comunità o, anche qualora tale metodo esista, in relazione alla quale il medicinale in questione apporterà un sostanziale vantaggio terapeutico a quanti ne sono affetti”.*

## **V) ABUSO D'UFFICIO**

Lo stato di emergenza nazionale è procedura straordinaria regolamentata all'art. 24 del D.lgs. 1/2018. Essa viene attuata utilizzando l'apposita organizzazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile, struttura complessa articolata sull'intero territorio nazionale con importanti costi fissi a gravare sul bilancio dello Stato a prescindere dalla sua mobilitazione operativa.

Gli eventi che determinano lo stato di emergenza di rilievo nazionale sono precisati e definiti dall'art. 24, che li identifica negli eventi che “*presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 1 lettera c)*”. Essi sono individuati negli “*eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo*”. La definizione riportata dalla citata norma non include le emergenze

sanitarie, le quali non rientrano né nelle calamità naturali, riassumibili nei noti fenomeni atmosferici o tellurici, né nelle calamità derivanti dall'attività dell'uomo.

**Lo stato di emergenza, perdurante da oltre due anni in Italia e nel cui nome a tutta la popolazione italiana sono stati limitati i fondamentali diritti costituzionali, non trova legittimazione nell'ordinamento giuridico, in quanto mancano i presupposti di fatto rilevabili dal combinato disposto degli art. 24 e 7 del D.Lgs. 1/2018.** Riprova dell'inusualità della scelta italiana è nell'assenza di analoghe procedure straordinarie nella gestione della pandemia da parte delle altre nazioni europee.

Ulteriore violazione dei poteri è rinvenibile nella durata dello stato di emergenza nazionale, che nella normativa innanzi citata “non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”. L'art. 1 del D.L. 24/12/2021, n. 221, ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato il 31/01/2020, superando così il limite massimo dei 24 mesi disposto dalla precitata legge quadro.

Ma violazione ancor più grave è l'aver creato una sovrastruttura nella figura del Commissario Straordinario, il quale di fatto ha commissariato attività per le quali lo Stato ha un'apposita struttura denominata Protezione Civile, il cui compito specifico è per l'appunto la gestione delle emergenze. Una tale sovrapposizione di posizioni ha inevitabilmente creato un inevitabile aumento degli oneri del bilancio dello Stato.

\* \* \* \* \*

Per quanto innanzi esposto i sottoscritti Avvocati

**CHIEDONO**

**Ai soggetti indicati in indirizzo di avviare ognuno per quanto di sua competenza le azioni necessarie a ripristinare lo Stato di Diritto nella Repubblica Italiana**

e in particolare

Alla **Corte Costituzionale** di esprimere la propria autorevole voce a tutela della Costituzione violata sistematicamente dalla normativa emergenziale e in particolare dalle disposizioni innanzi esposte contenute nei D.L. 44/2021 – 52/2021 – 221/2021 – 229/2021 e 1/2022.

All'**O.N.U.** di invitare il Governo italiano al rispetto dei principi espressi nella “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”; di censurare la discriminazione perpetrata dal Governo italiano nei confronti della sua popolazione, privandone una parte del diritto al lavoro e alla retribuzione e un'altra parte obbligandola a trattamenti sanitari in fase di sperimentazione.

Alla **Corte di Giustizia dell'Unione Europea** di accertare in via straordinaria e urgente

- Se le autorizzazioni condizionate della Commissione, su parere dell'EMA, relative ai vaccini anti SARS-CoV2 siano ancora valide ex art. 4 Reg. 507/2006, essendo nel frattempo state approvate cure alternative efficaci in commercio.
- Se il disconoscimento dell'immunizzazione naturale sia in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza).
- Se l'obbligo vaccinale imposto dalla legislazione italiana sia compatibile con il Reg. 953/2021 e in particolare ai principi di proporzionalità e di non discriminazione ivi sanciti.

Alla **Commissione Europea** di avviare l'iter per la contestazione allo Stato italiano dell'infrazione del diritto comunitario e nello specifico del Reg. 953 del 14/06/2021

Al **Consiglio d'Europa** di intimare allo Stato italiano il rispetto dei principi espressi nella Risoluzione 2383/2021.

Alle **Procure della Repubblica** di avviare nei confronti dei soggetti che verranno ritenuti responsabili di condotte costituenti reato per i fatti innanzi esposti ogni più opportuna e tempestiva azione giudiziale:

- a tutela dell'ordinamento democratico e delle libertà costituzionali del popolo italiano, ora sottoposto, dal Governo nelle persone dei suoi componenti tutti, a discriminatori provvedimenti di autorizzazione (cosiddetto *green pass*) condizionata e subordinata a terapia sanitaria (finalizzata non a prevenire il contagio, bensì semplicemente ad attenuare le eventuali conseguenze della malattia) per accedere ai luoghi di lavoro e per godere dei diritti costituzionali della libertà personale e di circolazione;
- ad accertare la responsabilità di procurato allarme sociale per avere il Governo nelle persone dei suoi componenti tutti in maniera sistematica divulgato informazioni sulla

situazione sanitaria e sulle terapie imposte, prive di riscontro medico-scientifico, e periodicamente smentite dai fatti e dalle successive dichiarazioni.

- Ad accertare l'esistenza e i responsabili di un disegno criminale finalizzato ad affossare il tessuto socio-economico nazionale turbandone i mercati con misure sproporzionate rispetto ai risultati ottenuti e comunque fortemente penalizzanti l'economia nazionale e in particolare quella turistica, rendendo così le imprese italiane facili occasioni di acquisizione da parte di importanti gruppi finanziari stranieri.
- Ad accertare le responsabilità del Governo nelle persone dei suoi componenti tutti per la mancanza di investimenti e interventi a potenziamento del sistema sanitario nazionale, della scuola, nonché del trasporto pubblico durante la pandemia da SARS-CoV2.
- Ad accertare le responsabilità del Governo nelle persone dei suoi componenti tutti per aver subordinato il diritto al lavoro a procedure sanitarie discriminatorie, che alla luce dei dati ufficiali non hanno affatto garantito la salute negli ambienti di lavoro, ove i vaccinati non sottoposti ad alcun controllo da tampone si sono sistematicamente infettati, propagando il contagio anche tra i non vaccinati, che invece sono stati obbligati a proprio onere ad effettuare ogni 48 ore un invasivo esame diagnostico per dimostrare il loro stato di salute.
- Ad accertare l'illiceità delle misure emanate dal Governo nelle persone dei suoi componenti tutti di sottoporre a trattamento sanitario le persone in assenza di prescrizione medica, richiesta nelle stesse procedure di vaccinazione anti SARS-CoV2 pubblicate da EMA e AIFA ([doc. 8](#) e [doc. 9](#)).

**Si chiede altresì l'emissione degli opportuni e meglio ritenuti provvedimenti cautelari per interrompere le gravissime conseguenze delle ipotesi di reato sopra denunciate tuttora in corso, essendo inoltre perdurante e in piena attuazione il ricatto vaccinale con l'aggravante di essere somministrato in violazione delle stesse indicazioni terapeutiche di EMA e AIFA che prevedono l'obbligo di prescrizione medica.**

Ai **Militari** e alle **Forze di Polizia** di rispettare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana e di osservarne la Costituzione, attuando la doverosa disapplicazione costituzionale ex art. 54 Cost. della legislazione eversiva, che impone discriminatorie autorizzazioni, subordinate a terapia sanitaria priva di prescrizione medica, per accedere ai luoghi di lavoro e per godere dei diritti costituzionali della libertà personale e di circolazione.

Al **Popolo Italiano** in tutte le sue componenti, sia di produzione sia di consumo, di attuare e riconoscere la **supremazia della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, primaria fonte del diritto nazionale, rispettandone i principi a garanzia dei diritti di uguaglianza, parità sociale, lavoro, libera circolazione, libertà di scelta sanitaria**, tutelati anche dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

**Si producono:**

1. Prof. Bassetti dichiarazione del 11/01/2022 su dati COVID-19 falsati
2. RAI - Conferenza stampa Draghi 10/01/2022
3. AGI 27/11/2021 – Report I.S.S. Su efficacia temporale dei vaccini.
4. I.S.S. - Bollettino sorveglianza COVID-19 del 07/01/2022
  - 4-a) AGI 11/01/2022 - EMA preoccupazioni per vaccini ravvicinati
  - 4-b) Il Tempo 13/01/2022 – Prof. Crisanti preoccupazioni per vaccini ravvicinati
5. Prospetto Ministro della Salute Conferenza stampa 10/01/2022
  - 5-a) AGENAS – Riepilogo Occupazione Terapie-Intensive al 18/01/2022
  - 5-b) OMS - Dichiarazioni gennaio 2022 su necessità nuovi vaccini
6. AIFA 19/07/2021 Nota miocardite
7. A.I.F.A. Rapporto n.9 sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19 (27/12/2020 – 26/09/2021).
8. AIFA 27/11/2021 Cominarty Caratteristiche e Precauzioni d'uso
9. AIFA 27/11/2021 Spikevax Caratteristiche e Precauzioni d'uso

**Italia, 27 gennaio 2022**

**Sottoscrivono gli Avvocati:**

*Dario Frassy, Enzo Casetti, Angela Chimento, Patrizia Corpina, Alberto Del Noce, Furio Artoni, Giuseppe Badolato, Federica Barbiero, Simona Baiù, Mariella Bonanno, Patrizia Bordignon, Enrica Borgna, Enzo Bortoluzzi, Pierluigi Cagnin, Massimo Capitelli, Stefania Carollo, Paolo Casati, Simona Cerini, Silvia Cignoli, Marianna Corporente, Antonella Corvino, Monica Consalvi, Cristina Deborah, Enrico Angelo Maria Dalla Valle, Degni Denise, Marco Antonio De Giuseppe, Sonia De Marco, Marcello Maria De Napoli, Antonietta Di Genova, Patrizia D'Urso, Massimiliano Fanti, Giuseppe Faraci, Laura Ferrari, Silvia Maria Filotto, Evi Fongaro, Francesco Fontana, Lucio Nicolò Fonti Castelbonesi, Franzone Gabriella, Antonella Fusco, Melissa Gaiardelli, Guido Galli, Tiziana Gallo, Patrizia Gallino, Gianni Gemma, Umberto Donatella Giachino, Umberto Giffenni, Michela Guerrini, Alexandra Barbra Harbeson, Annalisa Iannucci, Francesco Ierardi, Andrea Laghi, Dora Lisa Liminta, Massimo Luzi, Benedetto Manasseri, Margherita Manasseri, Barbara Marchiol, Domenico Margariti, Nadia Mariazzi, Stella Maritato, Ivana Martelletto, Ludovica Menegolo, Stefano Menti, Ilenja Mheilli, Luca Milazzo, Paola Milia, Cinzia Milotta, Vincenzo Moffa, Rosanna Montecchi, Marco Maria Navarria, Paola Padoan, Stefano Pagani, Pier Francesco Palladino, Antonietta Paolillo, Federico Parini, Eugenio Passalacqua, Rita Passannante, Fabrizio Perfumo, Doriana Pesce, Leonilde Petrazzuolo, Giuseppe Pierdomenico, Massimo Pifani, Alberto Poli, Salvatore Raudino, Raffaella Romagnoli, Carmen Rosalia, Simone Rossi, Giovanna Santoro, Raffaele Scudieri, Barbara Sedioli, Annalisa Siracusa, Maria Teresa Rigo, Laura Ritella, Mauro Vaglio, Maria Grazia Valente, Giorgia Venerandi, Susanna Rosa Veneziano, Carolina Lucia Virgara, Rosario Antonio Virgara, Giulia Vitangeli, Pierfrancesco Zen, Keti Zerbato.*